

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32

Categoria I Classe VIII

OGGETTO: Integrazione salariale per i lavoratori socialmente utili impegnati in progetti finalizzati allo svolgimento di servizi di utilità collettiva. Verifica circa l'assimilazione di tale integrazione al concetto di lavoro flessibile ed ai conseguenti limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 vigenti per il triennio 2011/2013.

L'anno **2015** il giorno **25** del mese di **giugno** alle ore **12,50** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Pietro Chiacchio – SINDACO	X		4. Carla Cimmino	X	
2. Carmine D'Aponte - VICESINDACO	X		5. Mario Lamanna	X	
3. Antonio Chiacchio	X		6. Agnese Scarano	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **PIETRO CHIACCHIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott.ssa LEONDINA BARON:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore al Personale dott. Carmine D'Aponte

Integrazione salariale per i lavoratori socialmente utili impegnati in progetti finalizzati allo svolgimento di servizi di utilità collettiva. Verifica circa l'assimilazione di tale integrazione al concetto di lavoro flessibile ed ai conseguenti limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 vigenti per il triennio 2011/2013.

PREMESSO che:

- presso questo ente attualmente vengono utilizzati n. 49 lavoratori socialmente utili (di seguito L.S.U.), in virtù dei progetti di Attività Socialmente Utili approvati con deliberazioni del Consiglio comunale n. 65 del 22.12.1993 e n. 57 del 18.07.1994; di Giunta comunale n. 622 del 28.09.1995 e n. 2 del 07.01.1997, e in virtù delle diverse proroghe delle attività per L.S.U. da parte della Regione Campania;

- i diversi progetti per L.S.U. approvati con le sopracitate deliberazioni, tutt'ora in corso, riguardavano esclusivamente attività per hanno per oggetto la fornitura di servizi di utilità collettiva e precisamente:

1) "Interventi sul territorio", consistente nella manutenzione delle strade comunali interessate da buche ed avvallamenti con pericolo per la pubblica incolumità, nonché interventi di pulizia caditoie di raccolta acque piovane, pozzetti fognari;

2) "Assistenza alunni scuole medie portatori di handicap", consistenza nell'assistenza materiale agli alunni disabili frequentanti la scuola media inferiore che si trovano in uno stato di handicap;

3) "Assistenza domiciliare persone anziane e portatori di handicap", consistente nella quotidiana assistenza domiciliare persone anziane e portatori di handicap con piccoli interventi di manutenzione domestica e pulizia connessa;

4) "Vigilanza ambientale – cura e manutenzione strade e verde pubblico", consistente nel miglioramento delle condizioni di fruibilità delle strade cittadine e del verde pubblico con interventi di pulizia stradale, asporto erbacce, rifiuti, ecc.;

5) "Manutenzione e vigilanza campo sportivo comunale", consistente nella manutenzione del manto erboso del campo sportivo comunale e relative infrastrutture onde consentire una migliore fruizione della struttura da parte della città;

6) "Terminalisti uffici comunali", consistente nell'attività di interrogazione terminali per rilascio atti e certificati, utilizzo di data-base nell'ambito del profilo professionale corrispondente;

7) "Attività manutentive sul territorio", consistente nella manutenzione ordinaria uffici comunali e strade cittadine;

che nell'anno 2009, con deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 22.09.2009, fu approvato un ulteriore progetto di utilità collettiva, con utilizzo di personale già inserito in progetti precedentemente approvati, inerente il "Trasporto alunni con Scuolabus", consistente nel trasporto alunni andata e ritorno dai propri domicili alle rispettive sedi dei vari istituti scolastici presenti sul territorio;

che infine nell'anno 2013, con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 30.08.2013, i progetti inerenti "Interventi sul territorio", "Vigilanza ambientale – cura e manutenzione strade e verde pubblico", "Manutenzione e vigilanza campo sportivo comunale" e "Attività manutentive sul territorio" furono accorpati in un unico progetto, denominato "Attività manutentive ordinarie", concernente la manutenzione ordinaria degli uffici comunali (campo sportivo e altre strutture comunali, ivi compresa la vigilanza del verde pubblico, di aree gioco ecc.), delle strade cittadine e la pulizia degli uffici comunali;

- che nell'ambito dei suddetti progetti alcuni L.S.U. vengono impegnati per un orario superiore a 20 ore settimanali e ad essi viene corrisposto un importo mensile integrativo dell'assegno erogato dall'INPS;

- nessuno dei lavoratori socialmente utili è interessato attualmente da processi di stabilizzazione, avviati in passato da questo Ente ma non portati a termine;

EVIDENZIATO che:

- il D. Lgs. 468/1997, che disciplina l'utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili, all'articolo 8, comma 1, stabilisce che l'utilizzo di L.S.U. "non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro";

- l'art. 4 del D. Lgs. 81/2000 ribadisce tale concetto;

- le sentenze del Consiglio di Stato Sez. VI n. 44/2009, della Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 1828/2007, del Consiglio di Stato Sez. VI n. 6220/2008, della Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 14334/2010, della Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 3452/2010, della Cassazione Sez. Unite n. 3508/2005, della Cassazione Sez. Unite n. 3/2007, confermano la sostanziale e formale diversità tra contratto/rapporto di lavoro subordinato e utilizzo di L.S.U.;

- sulla base della normativa dettata dal D. Lgs 468/97, modificata dal D.Lgs 81/2000, le attività socialmente utili sono svolte non in quanto oggetto di un contratto di lavoro subordinato ma come obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di carattere previdenziale che trova fondamento nell'articolo 38 della Costituzione perché diretto alla soddisfazione di un interesse sociale, quale quello della tutela contro la disoccupazione. Ciò impedisce ai L.S.U., impegnati in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di queste ultime di un rapporto di lavoro subordinato e dei suoi consequenziali diritti;

- il lavoratore socialmente utile, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti, cui non può riconoscersi natura retributiva ma natura previdenziale (Cassazione Sez. Unite n. 3/2007);

- il trattamento economico dei L.S.U. consiste in un emolumento che, non commisurato ex articolo 36 della Costituzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, è stato predeterminato in maniera fissa, dapprima, in una indennità oraria (qualificata sussidio ex articolo 1, comma 3, Dl 232/95) e poi in una prestazione mensile (qualificata assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili ex art. 4 co. 1 d.lgs. 81/2000 con la possibilità di un importo integrativo di esso);

VISTA la deliberazione 22 settembre 2013 adottata dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Campania (parere n. 262/2013), in merito alla riconducibilità delle spese per l'integrazione salariale dei L.S.U. ai limiti imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 che recita: «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale (...) A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (...) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009»;

PRESO ATTO che la suddetta Sezione Regionale della Corte di Conti ritiene, in primo luogo, che le spese per l'integrazione salariale dei L.S.U. siano riconducibili ai limiti imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, ma soltanto le spese sostenute per acquisire dai lavoratori socialmente utili prestazioni lavorative da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'ente, mentre esclude da tali limiti le spese per l'integrazione salariale dei L.S.U. impegnati nello svolgimento di attività che hanno per oggetto la fornitura di servizi di utilità collettiva;

RILEVATO che, nel parere in questione, la Corte dei Conti assegna agli organi del Comune il compito di verificare se, nel concreto, l'utilizzo dei L.S.U. è finalizzato ad acquisire una prestazione di lavoro per l'esecuzione di funzioni e servizi nell'esclusivo o prevalente interesse dell'ente oppure a svolgere attività di utilità pubblica, con le relative conseguenze ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;

ESAMINATE, in concreto, le finalità e le attività di ciascun progetto per LSU avviato e tuttora in corso presso questo Ente;

RITENUTO che i progetti L.S.U. in corso di svolgimento presso questo Ente realizzano tutti evidenti finalità di interesse generale attraverso attività aventi ad oggetto la fornitura di servizi di utilità collettiva;

RITENUTO, pertanto, nel rispetto di quanto sostenuto dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel parere 262/2013, che la spesa conseguente all'integrazione salariale dei L.S.U. impegnati nei progetti sopra elencati non sia assoggettabile ai limiti imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 per gli anni 2011,2012 e 2013 e limite del 100% per l'anno 2014 e seguenti, limiti inerenti esclusivamente il lavoro flessibile utilizzato presso l'Ente e non le prestazioni di pubblica utilità, non assimilabili a lavoro flessibile);

DATO ATTO che i L.S.U., impegnati per un orario superiore alle 20 ore settimanali, percepiscono un emolumento che, essendo un'integrazione all'assegno INPS avente natura assistenziale previdenziale, ha pure esso tale natura;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra, dover procedere ad adottare apposito atto ricognitivo circa la riconducibilità o meno dell'integrazione salariale erogata ai L.S.U. impegnati presso questo Ente ai limiti imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010; Tanto premesso:

PROPONE

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto che i progetti L.S.U. avviati e tuttora in corso presso questo Comune hanno ad oggetto esclusivamente attività finalizzate a svolgere servizi di utilità pubblica;
- Di precisare che l'integrazione salariale erogata ai lavoratori socialmente utili impegnati presso questo Ente nella realizzazione dei suddetti progetti non rientra nei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010
- Di dare atto che i lavoratori socialmente utili impegnati con un orario superiore a 20 ore settimanali percepiscono un'integrazione all'assegno erogato dall'INPS, avente natura previdenziale assistenziale come l'assegno stesso;
- Di dare atto, altresì, che, la spesa complessiva sostenuta per l'integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili, impegnati in tutti i progetti L.S.U. in corso di realizzazione presso questo Comune, viene in ogni caso conteggiata nella voce "spesa di personale" e che questo ultimo aggregato rispetta i vincoli di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 (obbligo di riduzione della spesa di personale) e all'art. 76, comma 7, DL 112/2008, come riformulato dall'art. 4 ter, comma 10, della legge n. 44/2012 (tetto al rapporto spesa personale su spesa corrente);

- Precisare, infine, che la spesa per lavoro flessibile effettuata presso questo Ente nel triennio 2011-2012-2013 e nell'anno 2014 è stata pari a 0, mentre la stessa nell'anno 2009 era stata pari ad € 33.809,67, riferendosi la stessa agli incarichi conferiti a tempo determinato presso l'Ufficio del Sindaco e della Giunta, incarichi non più rinnovati negli anni dal 2011 a tutto il 2014.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addi 23/6/15

IL CAPO SETTORE STRUTTORE

Dott. Domenico Cristiano

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addi 24/6/15

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

Dott. Raffaele Campanile

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to dott. Pietro Chiacchio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Leondina Baron

PER COPIA CONFORME: 30/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Leondina Baron

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/06/2015

viene comunicata con lettera prot. n. _____ in data ___/___/_____ ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/06/2015

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Leondina Baron